

R.G.N. 22-3/2022

RICORSO PER
OMOLOGAZIONE PIANO
DI RISTRUTTURAZIONE

(PROCEDIMENTO UNIVALE)

R.G.N. 22/2022)

TRIBUNALE DI VICENZA

Il Tribunale Civile di Vicenza, riunito in Camera
di Consiglio in persona dei Magistrati:

dott. Giuseppe Limitone	Presidente rel.
dott. Paola Cazzola	Giudice
dott. Giovanni Genovese	Giudice

(Cron. 870/2023)

ha pronunciato il seguente

DECRETO

- visto il ricorso per l'omologazione del piano di
ristrutturazione ex art. 64-bis CCII, presentato il
18.1.2023 dal legale rappresentante della società

con sede in Rosà (VI),

, in forza di determinazione del
CdA del 2.11.2022, verbale Notaio

(VI), iscritta nel Registro delle Imprese in data
9.11.2022, con la difesa dell'avv.

, presso il cui Studio è eletto domicilio (come da
mandato in atti);

- rilevato che con il ricorso sono stati prodotti:

a) le scritture contabili e fiscali obbligatorie,
le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi
o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa
o dell'attività economica o professionale, se questa ha
avuto una minore durata;

- b) le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali relative ai medesimi periodi;
- c) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- d) una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata;
- e) uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività;
- f) un'idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi;
- g) l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto;
- h) una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui all'art. 94, co. 2, compiuti nel quinquennio anteriore;
- i) la relazione del Dr. _____, in data 26.1.2023, che attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.
 - ritenuta la propria competenza;
 - ritenuta la corretta formazione delle classi;

P. Q. M.

visti gli artt. 39, 45, 47 e 64-bis CCII;

ammette il ricorrente alla procedura di omologazione del piano di ristrutturazione;

conferma le misure protettive già concesse per tutta la durata della presente procedura e comunque non oltre il 9.11.2023 (un anno totale, ex art. 8 CCII);

delega al procedimento il Dr. Giuseppe Limitone;

conferma quale commissario giudiziale, ed occorrendo anche quale liquidatore, il Dr.

;

stabilisce che i creditori esprimano il loro voto tra il 25.3.2023 ed il 31.3.2023, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi;

fissa il termine del 25.2.2023 per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

fissa il termine perentorio del 25.2.2023, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma di € 55.356,00, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'art. 44, co. 1, lett. d), CCII, pari al 20% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura;

rammenta che, dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, nel


prevalente interesse dei creditori, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nell'art. 64-bis, co. 6, CCII;

precisa che, anche ai fini di cui all'art. 64-ter CCII, al piano di ristrutturazione si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 48, co. 1, 2 e 3; 84, co. 8; 87, co. 1 e 2; 89; 90; 91; 92; 93; 94-bis; 95; 96; 97; 98; 99; 101 e 102; nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del CCII, ad eccezione delle disposizioni di cui agli artt. 112 e 114;

ordina che il presente decreto sia pubblicato nelle forme previste dall'art. 45 CCII.

Vicenza, 9.2.2023.

Il Presidente est.



Antonio CARLI